



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

Delibera n. 16
in data 13/04/2015

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ED I COMUNI DI CENTO E MIRABELLO PER IL TRASPORTO CON SCUOLABUS DI ALUNNI NON RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di TREDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	P	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	P
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

SCIMITARRA OLGA – Questa delibera praticamente prevede la convenzione tra il Comune di S.Agostino con Cento e il Comune di Mirabello con Cento, quindi saremo convenzionati solo con Cento, per il trasporto degli alunni non residenti presso le nostre scuole. Nello specifico si parla di Buonacompra, in modo da limitare comunque il tragitto del trasporto e non inficiare così nel costo del servizio. La convenzione dura cinque anni, è scioglibile in qualsiasi momento, quindi questo è. Avete domande?

Tassinari apre la discussione.

AGAROSSO STEFANIA – Io chiedo conferma all'assessore Scimitarra appunto della facilità dello scioglimento di questa convenzione, soprattutto in virtù di quanto discusso in conferenza dei capigruppo, cioè il fatto che attualmente questo servizio viene fatto per un bambino, e nell'ambito del discorso già portato in commissione bilancio e che sarà prossimamente affrontato, come è stato confermato dal sindaco, di rivalutazione del servizio scolastico stesso che viene offerto sul nostro territorio. L'unica riserva era il fatto che, fatte queste considerazioni, il fatto di creare una convenzione che durava cinque anni ci sembrava molto in lungo, dato il momento che, però se l'assessore Scimitarra assicura che è recedibile in qualsiasi momento, senza nessun danno, per qualsiasi cosa, allora diventa sicuramente più facile in qualsiasi momento prendere decisioni diverse. Grazie.

SCIMITARRA OLGA – Do conferma, e tra l'altro è tutto scritto, che è scioglibile in qualsiasi momento. E' stata fatta di cinque anni, tenuto conto del fatto che Cento era già andato in Consiglio l'anno scorso, quindi abbiamo dovuto per forza portare in Consiglio la stessa delibera; idem ha già fatto Mirabello, quindi questo è. Le varie decisioni future le prenderemo via via.

BARUFFALDI LORENZO -. Noi siamo favorevoli perché il servizio bisogna farlo, indipendentemente sempre da questa parola, sempre costi, danni eccetera, per cui il Comune deve essere comune. Grazie.

AGAROSSO STEFANIA – Valore e Rispetto esprime parere favorevole.

BONALDO GIOVANNI – Il gruppo di maggioranza vota a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 30, dello stesso D.Lgs. prevede tra l'altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere oggetto, funzioni e servizi determinati;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. 26 del 08/08/2001 prevede che gli interventi relativi al trasporto scolastico sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatto salvo diversi accordi tra i comuni interessati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 13.07.2010 veniva rinnovata la convenzione per il servizio di trasporto scolastico di alunni non residenti nel proprio territorio;

- il termine di scadenza, previsto dall'art. 4 della convenzione allegata all'atto sopraccitato, è fissato per il 31 agosto 2015;
- con nota prot. n. 386 in data 12.01.2015 il Comune di Sant'Agostino chiedeva al Comune di Cento di provvedere al rinnovo, alle stesse condizioni, della convenzione per il servizio di trasporto scolastico di alunni residenti nel territorio dei comuni limitrofi;
- il Comune di Cento con nota pervenuta al prot. n. 528 in data 13.01.2015 comunicava al Comune di Sant'Agostino la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione con durata fino al 31/08/2020;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della nuova convenzione, di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo la prossima scadenza al 31.08.2020;

Di dare atto che il Comune di Sant'Agostino e il Comune di Mirabello si convenzionano singolarmente con il Comune di Cento e non tra di loro;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi

delibera

1. di approvare la convenzione, denominata allegato A), quale parte integrante e sostanziale, per il servizio di trasporto scolastico di alunni non residenti nel proprio territorio, per la durata di cinque anni scolastici ed a far data dal 01.09.2015 con termine al 31.08.2020;
2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione avente esito unanime.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO , ED I COMUNI DI MIRABELLO E SANT'AGOSTINO PER IL TRASPORTO CON SCUOLABUS DI ALUNNI NON RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO

Premesso che:

- l'art. 13, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 30, dello stesso D.Lgs. prevede tra l'altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere oggetto, funzioni e servizi determinati;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. 26 del 08/08/2001 prevede che gli interventi relativi al trasporto scolastico sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, fatto salvo diversi accordi tra i comuni interessati;

Considerato che il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e la successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23, dell'11/03/1997, prevedono la possibilità dell'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi, per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna, abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla Legge 142 del 8/6/1990 e che la legge 142/90 è stata abrogata e sostituita con D.Lgs. n. 267/2000, sopra richiamato;

Valutata l'attività scolastica ed extrascolastica;

Preso atto della normativa di cui sopra e delle possibilità da parte dei Comuni interessati di stipulare apposita convenzione consentendo, quindi, il trasporto di alunni residenti in altro territorio;

Dato atto che i Comuni di Mirabello e di Sant'Agostino, per loro esigenza organizzativa, si convenzionano singolarmente con il Comune di Cento e non tra di loro;

Considerato che gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

- i Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, i veicoli adibiti al trasporto scolastico con i relativi conducenti, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dei Comuni convenzionati, e precisamente il Comune di Cento per i residenti dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino; il Comune di Mirabello per i residenti del Comune di Cento, il Comune di Sant'Agostino per i residenti del Comune di Cento;
 - a. per consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell'itinerario compatibilmente a quest'ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;
 - a. per consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

TRA I SIGNORI

- Il Comune di Cento (FE) rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini, nato a Bologna il 22/07/1962, in qualità di Dirigente pro-tempore dei Servizi alla Persona domiciliato per la sua carica presso la Casa Municipale sita a Cento (C.F. 8100052087), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

e

- Il Comune di Sant'Agostino (FE) rappresentato dal Rag. Alberto Pasquini Responsabile del II° settore Ragioneria – Finanze - Tributi e Personale - Servizi Informativi – Istruzione e Servizi per l'Infanzia - Sport, Cultura e Tempo Libero, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sant'Agostino (c.f. e P.IVA 00292280385), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINI DELLA CONVENZIONE

Premesso che i Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, il servizio di trasporto scolastico, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dei Comuni convenzionati secondo il seguente schema:

- il Comune di Cento per gli alunni residenti nei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino;
- il Comune di Mirabello per gli alunni residenti nel solo Comune di Cento;
- il Comune di Sant'Agostino per gli alunni residenti nel solo Comune di Cento;

gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

- a) consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell'itinerario compatibilmente a quest'ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;
- a) consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 2 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Per la realizzazione di tali obiettivi e per il coordinamento delle singole procedure, gli Enti firmatari, secondo lo schema di cui all'art. 1 della presente Convenzione:

- trasportano gli alunni così come indicato nei libretti di circolazione dei relativi scuolabus;
- assicurano che i veicoli adibiti al trasporto scolastico sono in perfette condizioni tecniche e, come previsto dalla normativa, sono regolarmente muniti di:
 - a) certificato di assicurazione da cui risulta che è regolarmente stipulata polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone autotrasportate;

- a) cronotachigrafo con l'attestazione dell'avvenuto controllo di efficienza dello stesso da parte di officina autorizzata.

Le Amministrazioni Comunali, quali soggetti attivi della presente convenzione, in conformità a quanto fissato dai rispettivi regolamenti comunali riguardanti il servizio di trasporto scolastico, predisporranno annualmente le seguenti procedure al fine di organizzare il servizio di trasporto di cui all'art. 1 :

- predisposizione della raccolta delle domande di trasporto scolastico per i non residenti da attivarsi contestualmente alle domande presentate dai residenti;
- stesura annuale dei piani di trasporto scolastico sulla base delle domande pervenute;
- comunicazione agli interessati dell'accoglimento della domanda, con contestuale informazione da inviare al Comune di residenza;
- definizione delle tariffe di abbonamento mensile da addebitare agli utenti.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato dalle Amministrazioni Comunali, mediante:

- la gestione in economia utilizzando personale dipendente e/o non dipendente, in possesso dei requisiti richiesti per legge;
- in concessione e/o in appalto.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

L'Amministrazione Comunale che eroga il servizio di trasporto scolastico agli alunni non residenti quantifica, all'atto della concessione del servizio, l'entità dei costi aggiuntivi che si verrebbero a determinare per l'Ente e li comunica all'Amministrazione di provenienza dell'utente, che ha la facoltà di approvarli, impegnandosi quindi a versare tale somma al Comune erogatore del servizio o di predisporre, in proprio, il trasporto richiesto dall'utente.

Di norma, il trasporto scolastico agli alunni non residenti, non determina costi aggiuntivi per l'Ente erogatore, e quindi non verranno quantificati rimborsi da porre a carico delle Amministrazioni di residenza dell'utente, qualora tale servizio venga assicurato utilizzando le linee di trasporto già esistenti, che comprendono le strade di confine, sulle quali si trova normalmente l'utenza non residente.

A ciascun Comune, erogatore del servizio, viene demandato il rapporto con l'utenza che ne beneficerà per effetto della presente convenzione, ai fini dell'applicazione della tariffa , dovendo essere quest'ultima necessariamente determinata ed introitata in base ai criteri ed alle modalità stabiliti da ogni Ente convenzionato con i propri autonomi atti regolanti la materia.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione decorrerà dal 01.09.2015 e terminerà i propri effetti il 31.08.2020.

La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutuo consenso di tutti gli Enti convenzionati.

Ciascun Comune può, tuttavia, recedere dalla presente convenzione previa disdetta formale da comunicare agli altri Enti interessati con un preavviso di almeno un mese dall'avvio di ogni nuovo anno scolastico, qualora non si condivida la programmazione annuale presentata.

Art. 5 – RESPONSABILITA' E NORME FINALI

Ogni Comune è direttamente responsabile per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione degli utenti del proprio servizio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si osservano le norme di legge vigenti in materia.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata non autentica è esente dall'imposta di bollo ai termini dell'art.16 – tabella B – del DPR n.26.10.1972, n.642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,.....

p/il Comune di Sant'Agostino

Firma.....

p/il Comune di Cento

Firma.....

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 16 DEL 13/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO ED I COMUNI DI CENTO E MIRABELLO PER IL TRASPORTO CON SCUOLABUS DI ALUNNI NON RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 29/01/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 04/05/2015 all'albo pretorio.

Addì 04/05/2015

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 04/05/2015 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.